



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 97

Arezzo, 5 Aprile 2005

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 3

Oggetto: **Convenzione DURC.**

Il Decreto Legislativo del 6 Ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 239 del 11.10.2004, ha corretto il Decreto Legislativo 276/2003 di attuazione della Riforma Biagi, introducendo importanti novità per il settore edile.

Di particolare rilievo sono le nuove norme riguardanti il principio di solidarietà negli appalti (art. 6 del Decreto Legislativo, che ha modificato l'art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003) e soprattutto la riformulazione della norma che introduce il DURC – il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle Casse Edili – anche ai lavori privati.

In allegato Vi forniamo la copia della Convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva stipulata in data 15 Aprile 2004 fra le Parti demandate dalla Legge.

A tal proposito Vi preghiamo di focalizzare l'attenzione sull'art. 5 che disciplina i requisiti per il rilascio del DURC ai fini Casse Edili e di cui di seguito rimarchiamo le principali novità:

- 1) Al comma 1 si evidenzia la creazione di una Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari, alla quale tutte le Casse Edili sono tenute a fornire mensilmente l'elenco aggiornato delle imprese non in regola.
- 2) Al comma 3 si evidenzia che affinché la ditta possa essere ritenuta regolare è necessario che la stessa dichiari nella denuncia della Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza, così come previsto nel modello di denuncia), non inferiore a quello contrattuale (per determinare le ore contrattuali del mese si moltiplica il numero dei giorni lavorativi per 8).

A seguito di quanto sopra esposto, facciamo presente che, oltre ai puntuali e corretti versamenti effettuati mensilmente alla Cassa, è necessaria la puntualità nell'invio della denuncia mensile dei lavoratori occupati che deve avvenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, per consentire la verifica di tutti i requisiti necessari all'emissione del DURC, che altrimenti non potrà essere rilasciato sull'intero territorio nazionale in quanto l'impresa verrà considerata irregolare.

Ricordiamo inoltre che la Legge Biagi prevede che per tutti i lavori privati (concessioni edilizie e DIA), prima dell'inizio dei lavori venga presentata la Certificazione di Regolarità Contributiva pena la sospensione del titolo abilitativo.

La Legge Regionale n° 1/2005 prevede che a fine lavori in mancanza di presentazione della Certificazione di Regolarità Contributiva non verrà rilasciata la Certificazione di Abitabilità e Agibilità.

Rimanendo a disposizione per ogni altra informazione in merito, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Pianigiani)